

Il commercialista telematico

Profili salienti sui principi contabili internazionali

(IAS – IFRS)

a cura Dott. Nicola Gravina

§1. Premessa

Il processo di armonizzazione contabile ha subito un notevole impulso col Decreto Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 che ha reso applicabili ai bilanci delle imprese italiane i principi contabili internazionali (IAS – *International Accounting Standards* – IFRS – *International Financial Reporting Standards*).

La legge comunitaria 2003 (art. 25) delegava il Governo per l’emanazione di decreti per attuazione di tali principi seguendo criteri direttivi quali:

- L’ambito di applicazione degli IAS/IFRS;
- Norme di coordinamento tra ciò che viene stabilito dai nuovi principi contabili internazionali e le norme nazionali relative al bilancio di esercizio.

Il tutto ha preso avvio da un regolamento comunitario (Reg. CE n. 1606/2002) col quale si prevedeva l’obbligo di applicazione degli IAS/IFRS alle società quotate che redigevano il bilancio consolidato. Tuttavia il legislatore italiano ha esteso l’obbligo di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali anche a determinate categorie di imprese rendendo, di fatto, escluse dall’ambito di applicazione degli IAS/IFRS solo quelle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata:

art. 2435bis cod. civ.:

Bilancio in forma abbreviata.

[I].Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Lo schema di seguito riportato esemplifica quali sono le imprese tenute a applicare gli IAS/IFRS:

<i>Imprese</i>	<i>Obbligo di redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS</i>	<i>Obbligo di redigere il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS</i>
1. Società quotate in mercati regolamentati 2. Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in modo rilevante 3. Istituti di credito e imprese soggette a vigilanza	si	si
4. Imprese esercenti attività di assicurazione	si	si
Società incluse nei bilanci consolidati delle imprese di cui ai punti precedenti Altre società che redigono il bilancio consolidato	no	no
Società che <u>non</u> redigono il bilancio consolidato		Obbligo decorrente da esercizio indicato con decreto del Ministro Economia e Finanze
Società si cui all’art 2435bis cod. civ.		no

Il commercialista telematico

§ 2. il Fair Value

Assoluta novità introdotta nel sistema di rilevazione contabile normalmente utilizzato nel nostro Paese è il **Fair Value** (valore equo) cioè il valore che può assumere un bene strumentale, ad esempio, nell'ambito del suo utilizzo nel processo produttivo aziendale. Il fair value tiene conto dell'incremento o del decremento del valore economico che un bene subisce nel corso del tempo. In ossequio al principio della prudenza e del costo quale criterio per l'iscrizione in bilancio di una attività, il fair value predilige il valore di mercato o corrente per iscrivere la stessa attività. La tradizione italiana vuole che un bene strumentale sia iscritto in bilancio al suo costo storico (quello effettivamente sostenuto dall'impresa al momento dell'acquisto) eventuali incrementi derivano dall'applicazione di provvedimenti legislativi da specificare nella nota integrativa. Ne consegue che i due criteri di valutazione (costo storico e fair value) al momento dell'iscrizione del bene strumentale in bilancio coincidono, ma negli esercizi successivi potrebbero non coincidere per l'effetto, oltre che del logorio fisico e tecnologico del bene, anche per l'effetto dei plusvalori che nel frattempo possono essere maturati nonostante l'utilizzo del bene stesso. In definitiva si può affermare che il fair value consente di esporre in bilancio un'attività che riflette il suo valore di scambio. All'impresa converrà iscrivere il bene strumentale al fair value solo se il valore corrente sia più che attendibile, nel senso che l'informazione scaturisce da criteri realistici e credibili altrimenti l'impresa userà, anzi dovrà usare, il criterio del costo storico al momento della valutazione.

Il problema che scaturisce a fine esercizio dalla differenza di valutazione tra il valore dell'attività assunto prima e dopo le scritture di assestamento è imputata a Conto Economico o a una riserva del Capitale Netto. Tali differenze dovute a valutazioni col metodo del fair value producono utili non effettivamente realizzati e che pertanto non possono essere distribuiti, derivanti dalla necessità di conservare in modo integro il patrimonio dell'impresa. Infatti l'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2005 afferma che non possono essere distribuiti:

- Utili di esercizio pari alle plusvalenze iscritte nel Conto Economico derivanti dall'applicazione del fair value;
- Fondi di riserva del patrimonio netto derivanti da valutazioni di attività finanziarie.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005 n. 38:

Art. 6.

1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:

- a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;
- b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività.

Ciò significa che gli utili derivanti da plusvalenze su maggiori valutazioni di beni strumentali (fair value) sono iscritte in riserve indisponibili, mentre il maggior valore scaturente da valutazioni, col metodo del fair value, di attività finanziarie – di cui si dirà meglio più avanti – si iscrive in una riserva distribuibile.

Il commercialista telematico

I principi contabili internazionali disciplinano casi in cui il metodo del fair value è obbligatori e altri in cui è facoltativo, o meglio consentito.

<i>Consentito</i>	<i>Obbligatorio</i>
Immobilizzazioni immateriali suscettibili di autonoma iscrizione in bilancio	Attività finanziarie possedute a scopo speculativo e attività disponibili per la vendita
Immobilizzazioni materiali	
Immobili non strumentali posseduti per finalità di investimento	

§ 3. disposizioni tributarie

L'introduzione dei principi contabili internazionali ha reso necessaria la modifica di alcune disposizioni tributarie al fine di evitare che gli incrementi di valore risultanti dal fair value determinino maggiori oneri fiscali e ciò in ottemperanza alle disposizioni di legge che garantiscono la parità di trattamento fiscale tra le imprese che adottano gli IAS/IFRS e quelle che non li adottano.

In particolare vengono inclusi, tra le variazioni in aumento o in diminuzione del reddito imponibile ai fini fiscali, i componenti reddituali che per effetto degli IAS/IFRS sono imputati direttamente al capitale netto.

Art. 83. TUIR

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

Tali rivalutazioni sono neutre per il fisco perché il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte che, in questo caso, finirebbero in una riserva apposita.

Art. 110. TUIR

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

- il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
- si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge....

Un caso tipico può essere rappresentato dallo IAS 16, a proposito delle valutazioni – fair value – delle immobilizzazioni materiali, secondo il quale è possibile rivalutare costantemente un bene strumentale, fino a che il suo valore, al netto degli ammortamenti, coincida con quello corrente, discostandosi, quindi, dal costo storico.

Esempio:

un'azienda ha acquistato nell'anno N un impianto del costo di € 100.000, considerando che il bene avrà una vita utile di cinque anni, alla fine del periodo il valore dello stesso sarà pari a zero. L'azienda decide di valutare l'impianto seguendo il dettato dello IAS 16, tenendo presente che il bene viene ammortizzato sulla base della sua vita utile residua, nei cinque anni vengono assegnati i seguenti valori convenzionali (fair value):

anno N + 1 € 110.000; anno N + 2 € 60.000; anno N + 3 € 40.000 anno N + 4 € 20.000

Il commercialista telematico

piano di ammortamento dell'impianto

Anno	Costo	Ammortamento	Valore contabile	Fair value	Riserva Ind.	Diff.
N	€ 100.000	€ 20.000	€ 80.000	€ 110.000	€ 30.000	
N + 1	€ 110.000	€ 27.500	€ 82.500	€ 60.000	€ 7.500	- 22.500
N + 2	€ 60.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 7.500	Inv.
N + 3	€ 40.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 7.500	Inv.
N + 4	€ 20.000	€ 20.000	----	----	€ 7.500	

Note esplicative della tabella:

all'inizio dell'anno N, l'azienda sostiene un costo di € 100.000 per acquistare un impianto, alla fine dell'esercizio viene ammortizzato per € 20.000 sulla base della vita residua del bene ($100.000 / 5 = 20.000$). Tuttavia al 31/12/N viene valutato, al fair value, € 110.000. La differenza tra il valore contabile e quello corrente (fair value) confluisce in una apposita riserva indisponibile (€ 30.000)

Al 31/12/N+1 l'ammortamento viene valutato sulla base del "nuovo" valore, per la vita residua del bene ($110.000 / 4 = 27.500$). Il valore contabile risulta essere maggiore del fair value ($82.500 - 60.000 = 22.500$), la differenza viene attinta dal fondo di riserva indisponibile che si riduce, appunto, di € 22.500. Se il fondo di riserva fosse stato insufficiente a coprire la differenza la parte residua veniva iscritta nel Conto Economico tra le svalutazioni.

Al 31/12/N+2 si procede allo stesso modo come per l'anno precedente con la particolarità che il fair value coincide con quello contabile pertanto non si fa alcuna manovra sul fondo di riserva e così di seguito per l'anno successivo.

Al 31/12/N+4 l'impianto ha ormai esaurito la sua utilità produttiva perciò l'azienda potrebbe disfarsene. Il fondo di riserva indisponibile viene così stornato per incrementare la voce "impianti", in tal modo la riserva diventa "disponibile" e segue le sorti stabilite dalla legge.

Contabilmente:

31/12/N	...	Ammortamento Impianti	20.000	
31/12/N	...	Fondo amm.to impianti		20.000

A fine anno il cespite viene regolarmente ammortizzato sulla base del costo storico e sulla vita residua dello stesso.

31/12/N	...	Impianti	30.000	
31/12/N	...	Riserva di rivalutazione (ind.)		30.000

A seguito dell'applicazione dello IAS 16, l'impianto viene valutato al fair value € 110.000, cioè di € 30.000 in più rispetto al valore contabile. Tale differenza viene "accantonata" in un'apposita riserva indisponibile e, come contropartita, il bene subisce un incremento di pari valore.

31/12/N+1	...	Ammortamento impianti	27.500	
31/12/N+1	...	Fondo amm.to impianti		27.500

L'anno successivo (N+1) l'ammortamento viene calcolato tenendo conto del "nuovo" valore corrente calcolato a seguito dell'applicazione dello IAS 16 e sulla vita residua del bene.

Il commercialista telematico

Poiché al 31/12/N+1, sempre seguendo l'applicazione dello IAS 16, il bene viene valutato € 60.000, si rende necessaria una "svalutazione" dello stesso in quanto il valore contabile risulta essere superiore di quello al fair value (valore in base al quale bisognerà calcolare la quota di ammortamento per l'anno successivo), in questo caso si può attingere dalla riserva indisponibile la differenza di 22.500 euro.

Infatti:

31/12/N+1	...	Riserva di rivalutazione (ind.)	22.500	
31/12/N+1	...	Impianti		22.500

Nel caso in cui la riserva fosse stata insufficiente a coprire la "svalutazione" la parte eccedente poteva essere iscritta nel Conto Economico.

31/12/N+2	...	Ammortamento impianti	20.000	
31/12/N+2	...	Fondo amm.to impianti		20.000

Il 31/12/N+2 l'impianto è stato valutato al fair value € 60.000 e, sulla base della vita residua, viene ammortizzato per 20.000 euro. Il valore contabile residuo coincide con quello scaturente dall'applicazione dello IAS 16, pertanto non è necessario effettuare alcun accantonamento a riserva, lo stesso dicasi per gli anni a venire finché il cespite non avrà cessato la sua vita utile.

Fiscalmente gli accantonamenti al fondo di riserva indisponibile sono irrilevanti ai sensi dell'art. 110 TUIR.

§ 4. I principi contabili internazionali e le banche

come per le imprese commerciali e industriali, gli IAS/IFRS si applicano anche agli istituti di credito che devono "ridisegnare" completamente i loro bilanci. In particolare le banche sono interessate ai seguenti IAS/IFRS:

- IAS 1 sulle finalità del bilancio e sul suo contenuto così come stabilito dalle istruzioni della Banca d'Italia;
- ISFR 7 sull'informativa di bilancio e sulla definizione di strumento finanziario;
- IAS 39 sulla classificazione, contabilizzazione e valutazione degli strumenti finanziari.

Occorre prima di tutto stabilire la definizione di strumento finanziario che, secondo gli IAS/IFRS possono essere definiti come un qualsiasi contratto che origina, al tempo stesso, una attività finanziaria per un'impresa e una passività finanziaria per un'altra impresa. Questa definizione appare molto più ampia di quella che fino a poco tempo fa eravamo soliti attribuire ai contratti di natura bancaria. In altre parole rientrano nella definizione di strumento finanziario:

- la moneta e le disponibilità liquide;
- i titoli di debito (le obbligazioni);
- i crediti di finanziamento (le sovvenzioni);
- i depositi bancari in genere.

Va ricordato che l'IFRS 7 dedica molta attenzione agli strumenti finanziari derivati, cioè quei contratti che sono regolati a una data futura e il valore cambia in funzione di una specifica variabile (esempio: i *Futures* o gli *Swap*).

Il commercialista telematico

Gli strumenti finanziari sono posseduti dalle banche sia per finalità speculative, sia per attività di negoziazione con la clientela e sia per finalità di copertura propria per limitare i rischi connessi con la propria attività di intermediazione creditizia.

Lo IAS 39 alla luce di quanto qui sopra esposto distingue diverse categorie di strumenti finanziari a seconda della loro funzione:

- attività detenute a scopo di negoziazione;
- attività detenute fino alla scadenza;
- attività originate dall'impresa;
- attività disponibile per la vendita.

Come precedentemente ricordato, i principi contabili internazionali danno una definizione di "strumento finanziari" molto più ampia di quella che abitualmente si riconosceva, pertanto tra gli "strumento finanziari" si riconoscono anche le passività e più precisamente:

- passività detenute a scopo di negoziazione;
- passività originate dall'impresa;

Gli strumenti finanziari richiedono una valutazione con il metodo del *fair value*. Detta valutazione si basa sul valore di mercato e, almeno in apparenza, sembra essere più attendibile rispetto a quella che veniva effettuata precedentemente nei bilanci bancari e non solo.

Particolare attenzione va prestata alla natura dello strumento finanziario, in quanto le variazioni generate dalla valutazione al fair value vengono iscritte nel Conto Economico o in una apposita Riserva da valutazione. Più nel dettaglio:

sono imputate a Conto Economico: le variazioni da fair value derivanti da strumenti finanziari detenuti per la negoziazione.

sono imputate a Riserva di valutazione : le variazioni da fair value derivanti da strumenti finanziari detenuti per la vendita.

Occorre precisare che uno strumento finanziario è detenuto per la negoziazione se è stato creato con lo scopo di generare un profitto, mentre uno strumento finanziario è detenuto per la vendita se non può essere diversamente classificato e perciò diventa una categoria residuale di titoli che poi verranno venduti, ad esempio, solo se la banca ha necessità di incrementare la propria liquidità.

§ 5. modalità di valutazione dei titoli.

Uno strumento finanziario, salvo quanto previsto per titoli derivati e per quelli detenuti per la negoziazione, inizialmente viene valutato al fair value maggiorato dei costi direttamente imputabili alla sua acquisizione (imposte, provvigioni di intermediazione...). In altri termini all'inizio il fair value coincide con il corrispettivo scaturente dalla contrattazione del titolo stesso.

Alla fine dell'esercizio, il titolo è valutato applicando:

- il metodo del fair value (quotazione effettiva di mercato)
- il metodo del costo ammortizzato: valutazione dello strumento finanziario tenuto conto delle eventuali svalutazioni a seguito di insolvenze, riduzioni di valore, rimborsi di capitale. Quest'ultimo metodo deve essere effettuato calcolando il tasso di interesse effettivo.

Il commercialista telematico

Esempio di valutazione di strumenti finanziari detenuti per la negoziazione:

una banca acquista titoli obbligazionari per un valore nominale di € 200.000 quotati 98,20 a fine esercizio gli stessi titoli sono quotati 99,40.

Il costo sostenuto dalla banca per acquistare le obbligazioni è di € 196.400 ($200.000 \times 98,20\% = 196.400$). a fine esercizio la quotazione è di 99,40, la banca realizza un profitto ($99,40 - 98,20 = 1,20$) da iscrivere nel Conto Economico per € 2.400 ($200.000 \times 1,20\% = 2.400$).

Contabilmente, la banca quando dovrà effettuare le scritture di chiusura, comporrà la seguente scrittura di assestamento:

31/12/N	...	Titoli (costo di acquisto)		196.400
31/12/N	...	Utile valutazione titoli		2.400
31/12/N	...	Titoli (fair value finale)	198.800	

In questo caso la banca ha valutato i titoli al fair value inserendo la differenza positiva direttamente al Conto Economico poiché trattasi di titoli posseduti per la negoziazione. Se al 31/12 la valutazione dei titoli fosse stata più bassa rispetto a quella iniziale, la banca avrebbe registrato una vera e propria perdita da registrare sempre nel Conto Economico nella voce "Perdita valutazione titoli".

Esempio di valutazione di strumenti finanziari detenuti per la vendita:

si consideri la seguente situazione:

valore nominale titoli obbligazionari acquistati dalla banca: € 200.000

quotazione: 98,20; tasso di interesse netto: 3,5% annuo date di godimento 1/4 – 1/10

quotazione dei titoli anno N: 99,40; quotazione dei titoli anno N + 1: 98,90.

Al 31/12/N bisognerà rilevare il rateo di interessi maturati dall'ultima data di godimento fino al 31/12/N:

$$\begin{array}{r} 200.000 \times 92 \times 3.5 \\ \hline 36.500 \end{array} = 1764,38 \text{ interessi maturati}$$

Al 31/12/N i titoli sono valutati secondo il fair value come segue:

quotazione finale: 99,40

quotazione iniziale: 98,20

diff. + 1,20

$200.000 \times 1,20 = 2.400$ maggior valore derivante da fair value da iscrivere in apposita riserva.

Contabilmente:

31/12/N	...	Ratei attivi	1.764,38	
31/12/N	...	Interessi attivi su titoli		1.764,38
31/12/N	...	Titoli (costo di acquisto)		196.400
31/12/N	...	Riserva da valutazione titoli		2.400
31/12/N	...	Titoli (fair value finale)	198.800	

Al 31/12/N+1 i titoli sono quotati/valutati 98,90, ovvero meno di quanto indicato al 31/12 dell'anno precedente con una differenza (negativa) di 0,50.

Infatti:

quotazione finale: 98,90

quotazione iniziale: 99,40

diff. - 0,50

Il valore dei titoli al 31/12/N+1 è di € 197.800 ($200.000 \times 98,90 = 197.800$) la differenza di € 1.000 determinata dalla svalutazione dei titoli ($200.000 \times 0,50 = 1.000$) potrà essere coperta utilizzando la riserva da valutazione titoli dell'anno precedente.

Il commercialista telematico

Contabilmente:

31/12/N	...	Titoli (fair value iniziale)		198.800
31/12/N	...	Riserva da valutazione titoli	1.000	
31/12/N	...	Titoli (fair value finale)	197.800	

Nel caso in cui la riserva fosse stata insufficiente a coprire la svalutazione dei titoli si sarebbe dovuto procedere nel modo seguente:

1. utilizzo del fondo di riserva da valutazione titoli fino a concorrenza della sua capienza.
2. iscrivere la eccedenza a Conto Economico nella voce "rettifiche da valutazione titoli" tra i componenti negativi di reddito.

§ 6. Valutazione degli strumenti finanziari derivati (cenni)

I "vecchi" principi contabili nazionali disponevano l'iscrizione in bilancio di questa categoria di titoli tra i conti d'ordine, il cui fine era solo quello di fungere da memoria per l'impegno assunto. I nuovi principi contabili internazionali non prevedono i conti d'ordine, pertanto tali strumenti vengono inseriti nella contabilità generale al momento della stipula del contratto indipendentemente dal fatto che ci sia stato o meno un corrispondente movimento finanziario, sarà, poi, la nota integrativa a completare le informazioni contabili contenute nel bilancio stesso.

luglio 2006

Nicola Gravina